

Codice A1814B

D.D. 1 aprile 2021, n. 888

**R.D. 523/1904 - Torrente Sisola - Autorizzazione idraulica e concessione breve per l'accesso all'alveo del Torrente Sisola, per il taglio della vegetazione spontanea cresciuta lungo la sponda destra, in località Pagliaro Superiore in Comune di Rocchetta Ligure (AL). Richiedente: Comune di Rocchetta Ligure (AL)**



**ATTO DD 888/A1814B/2021**

**DEL 01/04/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti**

**OGGETTO:** R.D. 523/1904 – Torrente Sisola - Autorizzazione idraulica e concessione breve per l'accesso all'alveo del Torrente Sisola, per il taglio della vegetazione spontanea cresciuta lungo la sponda destra, in località Pagliaro Superiore in Comune di Rocchetta Ligure (AL). Richiedente: Comune di Rocchetta Ligure (AL)

Il Sig. Fabio Cogo, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Rocchetta Ligure con sede in via Umberto I n. 26 – 15060 Rocchetta Ligure (AL), Codice fiscale e Partita Iva 01129110068, ha presentato istanza con nota prot. n. 113 del 15/03/2021 (acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 13252 del 16/03/2021), per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per l'accesso all'alveo del Torrente Sisola in loc. Pagliaro Superiore per effettuare il taglio della vegetazione spontanea cresciuta lungo la sponda destra, propedeutico all'esecuzione di un rilievo topografico finalizzato alla progettazione di un intervento di ripristino della difesa spondale esistente danneggiata dagli eventi alluvionali di ottobre e novembre 2019.

Poiché per i lavori previsti è necessario l'accesso all'alveo del corso d'acqua demaniale denominato torrente Sisola, iscritto al n. 48 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza è allegata un'ortofoto sulla quale è individuato il tratto di sponda oggetto dell'intervento di manutenzione che consisterà nel taglio della vegetazione spontanea invasiva e la rimozione di materiale vegetale secco trasportato ed accumulato in alveo dalle piene, mediante attrezzatura manuale ed il supporto di un piccolo escavatore. I lavori avranno una durata prevista di circa 2–3 giorni.

Ricordato che le piante divelte o fluite sono da considerare *res nullius* e pertanto non appartenenti al demanio (parere dell'Avvocatura di Stato in data 12/7/1993 e Circolare del Ministero delle

Finanze in data 29/12/1993, ribaditi dalla Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione compartimentale del Territorio di Cuneo n. 5412 del 5/12/1994), non è necessario alcun provvedimento di concessione né pagamento di canoni o indennità erariali per poter procedere alla loro rimozione dagli alvei e dalle aree di pertinenza idraulica.

Inoltre, in base all'art. 18 della L.R. n. 17/2013, nel caso di interventi di manutenzione di argini, sponde, aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo, con esclusione delle isole formatesi all'interno, sulle sponde nonché nelle aree interessate dall'esecuzione degli interventi, è da intendersi nullo.

In data 26/03/2021 è stato effettuato un sopralluogo da parte di un funzionario del Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame della documentazione planimetrica allegata all'istanza, valutato che l'intervento in argomento è nel complesso una manutenzione della sponda del torrente Sisola, lo si ritiene ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque in quanto inerente il mantenimento dell'ufficiosità idraulica del corso d'acqua, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche e modalità d'intervento di seguito riportate.

Tutto ciò premesso, verificata la regolarità amministrativa del presente atto e considerato che i tempi del procedimento sono stati rispettati,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n. 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- visto il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I.) e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- visto il regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 17 del 12/08/2013, Tabella A, punto n);
- vista la Circolare del Presidente della Giunta regionale 25 maggio 1996, n. 8/EDE;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 2012, n. 10/UOL/AGR.

#### *determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Rocchetta Ligure (AL) con sede in via Umberto I n. 26 – 15060 Rocchetta Ligure (AL), Codice fiscale e Partita Iva 01129110068, ad accedere

all'alveo del torrente Sisola in loc. Pagliaro Superiore per eseguire l'intervento di taglio della vegetazione spontanea cresciuta lungo la sponda destra in corrispondenza della difesa esistente, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati cartografici allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche sottoriportate e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il taglio delle piante dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla legge forestale (legge regionale n. 4 del 10/02/2009) e dal suo regolamento di attuazione (regolamento n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.), unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2013, in particolare:
  - all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o comunque nei 2/3 inferiori delle sponde, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (art. 37 bis, comma 2 del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.);
  - nelle aree di intervento lungo le sponde il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto dell'art. 37 comma 2 punto b) del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i., tagliando esclusivamente le piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e mantenendo i soggetti più stabili presenti sul ciglio superiore delle sponda.
3. le operazioni di taglio andranno fatte nel rispetto del periodo di silenzio selvicolturale previsto dal comma 5 dell'art. 37 del Regolamento Forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i. (dal 31 marzo al 15 giugno);
4. è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96, lett. c) del R.D. 523/1904;
5. il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva (decespugliamento) ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie e fogliame) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di mt 4 dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
6. la presente autorizzazione riguarda il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;
7. ad ultimazione lavori dovranno essere rimosse le piste e gli accessi all'alveo ripristinando lo stato dei luoghi;
8. l'accesso ed il transito in alveo con mezzi meccanici dovrà essere gestito dal richiedente e sotto la sua diretta responsabilità, consentendone l'utilizzo solo agli aventi diritto, provvedendo alla chiusura degli accessi di notte, durante i giorni festivi, durante i periodi di non utilizzo;
9. le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
10. durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbidie o piene del corso d'acqua;

11. il Comune di Rocchetta Ligure è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
12. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario, o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
13. la presente autorizzazione ha validità per mesi 6 (sei), periodo entro il quale dovrà essere effettuato l'intervento in oggetto, il quale non dovrà comunque perdurare per più di 15 giorni naturali consecutivi dalla data di inizio. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
14. il Comune di Rocchetta Ligure dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, a mezzo PEC al seguente indirizzo: *tecnico.regionale.al\_at@cert.regione.piemonte.it*, la Ditta esecutrice, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato e alle prescrizioni impartite;
15. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
16. il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Trattandosi di un intervento che prevede il miglioramento dell'efficienza idraulica del corso d'acqua, come stabilito al punto n) della "Tabella canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche", Tabella A allegata alla l.r. 17 del 12/08/2013 e s.m.i., il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde e che rientrano nelle delimitazioni stabilite dal presente atto, è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 23, comma 1, punto b) del regolamento regionale n.14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Roberto IVALDI

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli